



**Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico
.....2013, n.**

Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", il quale, nell'introdurre misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo, al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, prevede, tra l'altro, la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

VISTO in particolare il comma 4 del richiamato articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, il quale rinvia ad apposito decreto, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, nonché la definizione dei casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base»;

VISTI, ancora, i commi 5 e 6 del citato articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012 che prevedono, rispettivamente, la libera determinazione del prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole, da parte di ciascuna impresa di assicurazione, che formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo, nonché la predisposizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, del modello elettronico da utilizzare per l'offerta di cui al comma 5, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate;

VISTO, infine, il comma 7 del citato articolo 22 del decreto-legge



n. 179 del 2012, secondo cui le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto;

VISTO il comma 15-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, secondo cui, con successivo provvedimento l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line;

RITENUTO di dover provvedere a dare attuazione alla richiamata disposizione legislativa contenuta nell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012,

SENTITO l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha espresso il proprio parere con nota n. 09.13.002140 del 13 febbraio 2013

SENTITE l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del, protocollo n.

A D O T T A
il seguente regolamento

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:



- a) “codice delle assicurazioni”: il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “modello elettronico”: modello standard telematico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’IVASS, utilizzato dall’impresa di assicurazione per formulare l’offerta del contratto base al consumatore, via internet, anche attraverso il proprio sito web, ovvero integrato con i sistemi di preventivazione ed offerta online pubblici;
- c) “impresa di assicurazione”: l’impresa di assicurazione con sede legale in Italia autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo r.c. auto, l’impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitata in Italia all’esercizio dell’assicurazione nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, nonché l’impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo autorizzata in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento;
- d) “consumatore”: la persona fisica come definita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- e) “punti vendita”: i locali ovvero le sedi o le dipendenze dell’intermediario o dell’impresa, accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto.

ART. 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto individua e definisce, nell’allegato A, le condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le autovetture, gli autocarri, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge di cui all’articolo 122 del codice delle assicurazioni.
2. Nell’allegato di cui al comma 1, sono altresì definite, in via esemplificativa, le condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte dall’impresa, ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa r. c. auto che incidono sulla diminuzione o aumento del premio, e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio. Nello stesso schema di contratto sono previste, in via esemplificativa, le clausole relative a condizioni



di garanzia accessorie alla responsabilità r.c. auto liberamente offerte dall'impresa, anche in concorrenza o alternativa tra loro, in aggiunta o in alternativa alle condizioni di cui al primo periodo.

ART. 3

(Offerta contrattuale e modello elettronico)

1. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del contratto base e delle ulteriori garanzie e clausole di cui all'articolo 2, comma 2, dando evidenza della riduzione o dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di dette condizioni e clausole, e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
2. L'offerta di cui al comma 1, ove formulata mediante siti internet, deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo.
3. Al fine di garantire la progressiva confrontabilità anche delle condizioni aggiuntive, nonché delle clausole accessorie al contratto base, il modello elettronico di cui al comma 2 può prevedere e standardizzare ulteriori specifiche connesse alle predette condizioni e clausole, ad integrazione di quelle eventualmente contenute nell'allegato A al presente decreto.
4. All'offerta di cui al comma 2, si applicano le condizioni di validità previste dal comma 5, articolo 5, del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, in materia di preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita e sul sito internet.

Articolo 4

(Norme di rinvio e finali)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3, con specifico riferimento alle condizioni e clausole contenute nell'allegato A, in quanto compatibile, resta ferma l'applicazione della normativa di settore recata dal codice delle assicurazioni, nonché adottata dall'Autorità



di vigilanza con riferimento, tra l'altro, agli obblighi informativi e regole di comportamento a carico delle imprese e degli intermediari, nonché la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del codice delle assicurazioni.

2. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero, se successivo, dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, comunque, da data non anteriore a quella eventualmente prevista dal relativo decreto ministeriale per l'adozione del modello elettronico di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto legge.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro